



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE E GUIDA PER L'AMBITO  
TERRITORIALE VAL FONDILLO-MONTE AMARO  
**CAPITOLATO SPECIALE**

## 1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

1.1 L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (*Concedente o Parco*) intende procedere alla concessione dei servizi di animazione e guida, per l'ambito territoriale Val Fondillo-M. Amaro.

1.2 In particolare affida, nello stato di fatto in cui si trovano, le strutture site nel Comune di Opi (AQ), in località Val Fondillo, così come individuate nella planimetria allegata:

- a- **aule ricreative e didattiche con annessi servizi** (fabbricati C e D);
- b- **locale bar ristoro- punto informativo** (fabbricato B);
- c- **museo della Foresta** (fabbricato M), compresa la tettoia posta sul lato est del fabbricato, estesa circa mq 200 e compreso il piazzale in erba antistante esteso mq 5.400 circa. L'Ente Parco si riserva il possesso e la gestione diretta dei locali posti nella parte posteriore della struttura adibiti a deposito;
- d- **area da pic-nic**, delimitata perimetralmente da apposita staccionata in legno e rete metallica, estesa mq 1.000 circa e al cui interno sono presenti n. 11 tavoli, n. 15 punti fuoco singoli e n. 2 doppi;
- e- **area attrezzata** delimitata perimetralmente da apposita staccionata in legno e rete metallica, estesa mq 33.200 circa;
- f- **area parcheggio** estesa m. 3.700;
- g- l'immobile sito nell'abitato di Opi da adibire a **museo del camoscio**.

1.3 Si affida, altresì, il servizio di prenotazione e guida alle escursioni nelle aree di M. Amaro, per il periodo in cui vige la regolamentazione dell'accesso a numero chiuso.

1.4 Tali servizi, di seguito meglio specificati, saranno gestiti dal Concessionario a fronte del canone appresso indicato, e saranno resi in favore del pubblico dei visitatori dietro corrispettivo, con assunzione in proprio del rischio economico.

## 2. SERVIZI RICHIESTI

2.1 I servizi che si intende dare in concessione comprendono:

- a) l'accoglienza visitatori, presso l'area attrezzata di Val Fondillo e presso il Museo del Camoscio, da assicurare durante tutto l'anno, e con particolare attenzione nei periodi di maggiore affluenza turistica e in occasione di particolari eventi. Il personale addetto ai servizi di informazione e guida dovrà essere in possesso di adeguata qualifica e formazione. Le attività di animazione dovranno essere strettamente correlate alla conoscenza ed alla tutela del territorio e dell'ambiente del Parco, organizzate secondo specifici programmi rivolti alle diverse categorie di utenti e condotte nel rispetto dei luoghi. L'accoglienza dovrà riguardare anche la gestione delle strutture turistico-ricreative presenti all'inizio della Valle al fine di offrire a turisti e visitatori un approccio organizzato al territorio, ridurre l'impatto e assicurare la corretta tenuta dei luoghi;
- b) l'accompagnamento e la guida nel Parco, da organizzare prevalentemente con finalità didattiche ed educative, sulla base di precisi programmi finalizzati a favorire la conoscenza da parte dei visitatori ed aumentare la consapevolezza sulle tematiche della conservazione. Dovranno essere previste attività differenziate, condotte nei vari siti e centri storici, lungo gli itinerari escursionistici ufficiali del Parco, in grado di cogliere gli aspetti salienti del territorio, avendo cura di adottare tutte le cautele possibili per evitare il disturbo agli habitat naturali ed alla fauna selvatica.

2.2 I servizi di accompagnamento e guida dovranno essere gestiti da personale abilitato. Dovrà inoltre essere assicurata l'opportuna copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero accadere ai visitatori.

2.3 Nell'area di M. Amaro, nei periodi in cui vige la regolamentazione dell'accesso a numero chiuso, il servizio dovrà assicurare la prenotazione e l'accompagnamento ai visitatori che ne faranno richiesta, previo pagamento della tariffa stabilita, nei giorni prefissati e con le modalità contenute nell'ordinanza di regolamentazione del numero chiuso.

2.4 L'Ente Parco si riserva la facoltà di utilizzare le strutture, compresi gli spazi esterni, per lo svolgimento di attività e/o organizzazione di eventi, direttamente o tramite soggetti terzi patrocinati, per un massimo di 10 giorni l'anno, anche non consecutivi, concordati comunque con il soggetto gestore.

### **3. SUPERVISIONE DEL PARCO**

3.1 L'attività di gestione dei servizi descritti ai punti precedenti dovrà avvenire sotto la supervisione dell'Ente, cui il Concessionario dovrà fare capo per qualsiasi problematica.

### **4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

4.1 Il Concessionario è tenuto a:

- a) gestire i servizi affidati in concessione nel rispetto delle norme legislative e dei regolamenti vigenti per lo specifico settore, con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, nel cui merito sarà tenuto a presentare al Parco tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08;
- b) ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. A tal fine sarà tenuto a presentare l'elenco nominativo di tutti i dipendenti e collaboratori impiegati nelle attività connesse al presente contratto;
- c) attuare, nei confronti di eventuali dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi di lavoro vigenti per le relative categorie;
- d) osservare gli obblighi tributari;
- e) esibire in qualunque momento, su semplice richiesta dell'Ente, la documentazione comprovante la regolarità di quanto indicato nei precedenti punti.

4.2 Con riferimento ai servizi richiesti, Il concessionario dovrà impegnarsi a:

- a) promuovere l'immagine e la conoscenza del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;
- b) assicurare gratuitamente i servizi nei confronti di bambini al di sotto di anni 10, nei casi di accompagnamento nelle aree ad accesso limitato dal numero chiuso;
- c) assicurare comunque i servizi in caso di prenotazioni non inferiori a 5 visitatori;
- d) interagire con le aziende agricole e con gli operatori turistici del territorio del Parco al fine di mettere in rete prodotti e servizi;
- e) conseguire tutte le autorizzazioni, abilitazioni e simili provvedimenti che si renderanno necessari per l'espletamento delle attività e dei servizi di cui alla presente concessione;
- f) assicurare l'organizzazione delle attività di animazione e guida, secondo la proposta di gestione aggiudicata.

4.3 Il Concessionario dovrà inoltre:

- a) assicurare il decoro e la funzionalità delle strutture affidate, provvedendo alla pulizia ed al riscaldamento dei locali, alla buona conservazione degli immobili, degli allestimenti e delle attrezzature presenti all'interno degli stessi;
- b) farsi carico delle concessioni e dell'impianto per l'approvvigionamento idrico;
- c) farsi carico dei consumi (energia elettrica, gas, ecc.) connessi all'utilizzo delle strutture, provvedendo ad intestarsi i relativi contratti di fornitura, nonché al pagamento di tasse ed utenze;
- d) provvedere alla manutenzione ordinaria dei fabbricati oggetto di concessione così come indicato al successivo art.10;
- e) segnalare tempestivamente la presenza di guasti e/o danni alla struttura e agli impianti e la conseguente necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- f) mantenere in efficienza la segnaletica d'esodo, di soccorso e di gestione delle emergenze quali parti integranti delle strutture concesse in uso col presente contratto. Al riguardo l'Ente concedente consegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, in cartaceo ed in formato digitale, le planimetrie d'esodo, relative al Museo della Foresta e al Museo del camoscio, riportanti l'ubicazione di pulsanti di sgancio, quadri elettrici, presidi antincendio e di primo soccorso;

g) trasmettere all'Ente concedente, per ogni esercizio, la documentazione di bilancio.

4.4 Sarà facoltà del concessionario utilizzare le strutture per attività commerciali, purché coerenti con i servizi concessi ed in regola con le necessarie autorizzazioni.

## **5. DURATA**

5.1 Il rapporto concessorio decorrerà dalla sottoscrizione del contratto e avrà durata fino al 31.12.2026.

5.2 Alla scadenza della concessione, il Concessionario non avrà diritto, sia in caso di scadenza naturale, di decadenza, di risoluzione, di revoca che di recesso, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata, per la mancata prosecuzione o il mancato rinnovo della concessione o per la perdita dell'avviamento.

## **6. VENDITA DI PUBBLICAZIONI, GADGET ED ALTRI PRODOTTI**

6.1 Il Concessionario allestirà, presso le strutture sopra descritte, un *corner* informativo dedicato all'Ente Parco, per la vendita di pubblicazioni, gadget ed altri prodotti che saranno forniti direttamente dal Parco, compatibilmente con la effettiva disponibilità degli stessi. A tal fine l'Ente concederà uno sconto del 10% sul prezzo di vendita al pubblico.

6.2 È facoltà del soggetto Concessionario attivare, presso le suddette strutture, iniziative di promozione e valorizzazione di prodotti del territorio, purché gli stessi siano attinenti con tematiche di carattere ambientale e culturale ovvero derivino da produzioni tradizionali locali.

## **7. COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO**

7.1 Il soggetto proponente dovrà indicare come intende interagire con le aziende agricole e con gli operatori turistici del territorio del Parco al fine di mettere in rete prodotti e servizi, stimolando un'economia indotta. Dovrà indicare, altresì, come intende collocare la propria attività di promozione nell'ambito dei progetti di marketing territoriale in atto o in corso di definizione da parte di altri soggetti pubblici o privati.

## **8. CANONE DI CONCESSIONE.**

8.1 Il canone annuale di concessione posto a base di gara è stabilito in € 9.000,00 (novemila/00).

8.2 Il canone andrà pagato in due soluzioni, con scadenza rispettivamente ai giorni 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno di validità della concessione, mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato all'Ente Parco che sarà indicato al momento della stipula del contratto.

8.3 Decorsi quindici giorni dalla scadenza prevista, il Concessionario verrà esposto alla procedura di escussione della cauzione ed, eventualmente, anche alla procedura legale di recupero del credito, fatto salvo ed impregiudicato il diritto del Parco di avvalersi della condizione risolutiva espressa contenuta nel successivo art. 14.

## **9. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE.**

9.1 Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise assume i seguenti obblighi:

- a. dare adeguata informazione, tramite i propri uffici e il proprio sito internet, nonché mediante materiali pubblicitari e divulgativi, delle attività svolte dal Concessionario e delle iniziative promosse;
- b. collaborare e supportare le azioni intraprese dal Concessionario e l'organizzazione di servizi aggiuntivi per l'utenza, quali escursioni, attività ricreative, sportive e didattiche, incontri divulgativi sui temi specifici dell'area protetta, mostre, ecc.;
- c. fornire il materiale di cui all'art. 6;
- d. consentire al concessionario di accedere alle altre strutture gestite direttamente dall'Ente, per le quali sia previsto un accesso a pagamento, con uno sconto del 40%, per le tariffe praticate ai gruppi;
- e. provvedere a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria a carico degli immobili di proprietà concessi in uso.

## **10. MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORIE.**

10.1 Il Concessionario dovrà tenere i locali, le attrezzature e tutto il materiale destinato all'attività in stato decoroso ed in perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente a tutte le norme in materia d'igiene e sanità pubblica e alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

10.2 Il Concessionario dovrà provvedere, tempestivamente e a sue spese, alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, in modo da garantire il mantenimento della funzionalità e la sicurezza dei beni ed evitare il deperimento degli stessi.

10.3 In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle necessarie opere di manutenzione ordinaria, vi provvederà il Parco con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente anche mediante incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi di quanto previsto dal successivo art. 14 in tema di risoluzione del contratto.

10.4 Ogni intervento di miglioria sulle strutture dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal concedente e, eventualmente, potrà essere rimborsato. In assenza di autorizzazione espressa le miglie non daranno luogo né a rimborsi né a forme di compensazione col canone.

#### **11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.**

11.1 Il Concessionario si impegna a non cedere l'esercizio delle attività oggetto di concessione, anche parzialmente ed a qualsiasi titolo, a terzi, pena la risoluzione del contratto di concessione e l'incameramento della penale di cui all'art. 15.

11.2 L'utilizzo di parte dei locali potrà essere concesso temporaneamente in uso a terzi, per finalità che non contrastino con quelle del presente affidamento, e previa autorizzazione dell'Ente Parco.

#### **12. VERIFICA DELLA STRUTTURA E RICONSEGNA.**

12.1 Il Concessionario si obbliga a custodire i locali con la diligenza del buon padre di famiglia ed a far buon uso dei beni ricevuti ed a restituirli in perfetta efficienza, al termine della concessione, liberi da altre cose e/o persone.

12.2 La struttura e tutti gli impianti saranno riconsegnati all'Ente Parco previa redazione in contraddittorio tra le parti di un verbale sulla consistenza dei beni, nonché sullo stato di conservazione degli stessi. Ogni deterioramento accertato, fatto salvo il deperimento dovuto al normale e corretto utilizzo dei beni, comporta per il Concessionario l'obbligo di risarcimento dello stesso ed il diritto per il Parco di avvalersi all'uopo della cauzione di cui al successivo art.13.

#### **13. CAUZIONE DEFINITIVA.**

13.1 Per la sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà costituire cauzione definitiva per gli importi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

13.2 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Parco può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

13.3 La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

13.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

14.1 Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto dal Parco, mediante comunicazione da inviare al Concessionario, in caso di gravi e reiterate negligenze e/o per la mancata rispondenza dei servizi alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, qualora il Concessionario non vi abbia posto rimedio, decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di diffida scritta.

14.2 In particolare, per gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio, si intendono quelle che compromettono la qualità dei servizi e/o la funzionalità degli stessi e arrecano pregiudizio all'immagine del Parco. Per tali effetti è senz'altro considerato motivo di risoluzione l'accertamento di due o più infrazioni agli obblighi assunti dal Concessionario con il presente contratto, ed in particolare:

a) l'eventuale incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria, laddove abbiano generato il depauperamento dei beni in gestione;

b) la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo al Parco, compresa la eventuale mancata integrazione della cauzione.

14.3 Si conviene inoltre espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., che comporteranno la risoluzione di diritto del presente contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora, l'inadempimento alle seguenti obbligazioni:

a) la cessione delle attività anche parzialmente ed a qualsiasi titolo a terzi o la concessione in uso delle strutture in assenza dell'autorizzazione del Parco;

b) il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa dipendente dal concessionario, del canone di concessione.

#### **15. PENALE.**

15.1 Nei casi di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del Concessionario, ovvero di decadenza della concessione, il Parco si riserva il diritto di incamerare, a titolo di penale, l'importo scaturente dalla somma delle differenze tra il canone contrattuale e quelli maturati e/o versati alla data di cessazione del contratto, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni.

15.2 Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva di cui all'art. 13.

#### **16. RESPONSABILITÀ.**


16.1 Il Concedente è esonerato da ogni responsabilità in ordine ad eventuali incidenti e/o infortuni che possano eventualmente accadere ai visitatori, all'interno delle strutture, dell'area affidata o comunque nel corso delle attività in concessione.

16.2 Il Concessionario sarà tenuto a mantenere, per tutta la durata del rapporto concessorio, idonea copertura assicurativa, per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) con massimale unico non inferiore ad €. 3.000.000,00 per la garanzia RCT ed € 3.000.000,00 per la garanzia RCO, nonché polizza incendio relativa agli immobili oggetto della concessione per un massimale di € 500.000,00.

#### **17. CONTROVERSIE E ONERI CONTRATTUALI**

17.1 Per tutte le questioni afferenti alla presente convenzione Il foro competente sarà quello di Sulmona.

17.2 Sono a carico del Concessionario le spese concernenti l'imposta di registrazione e i bolli.



RE

AREA GIOCHI E SPORT  
Mq 33.190

ACQUA

FONDILLO

+209

STRADA DELLE  
MARCHIE

STRADA

STRADA

PIAZZA

125

211

212

213

214

215

216

218

218

PIAZZALE  
Mq 5360

128

129

18

334

513

514

PARCHEGGIO  
Mq 1050

PARCHEGGIO  
Mq 2650

338

133

510

509

515

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811